



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 31/05/2022

OGGETTO:

ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA ANNO 2022.

L'anno 2022, il giorno 31/05/2022 del mese di Maggio, alle ore 20:00, in sede di Palazzo di Città – Sala Consiliare legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.

La seduta è pubblica.

Alle ore 20:00 il Segretario Generale effettua l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	PAPASSO GIOVANNI	X
2	AZZOLINO SAVINA	X
3	CIVALE FABIO	X
4	CLAUSI ANTONIO	X
5	FRANZESE NATALYA	X
6	GALLO MARINA	X
7	GAROFALO ROSINA	X
8	GAUDIANO CARMEN	X
9	GUIDI MARCO	X
10	CANONICO VALENTINA	X
11	MAIMONE SOFIA	X
12	MALOMO LUIGI	X
13	NOTARISTEFANO PASQUALINO CRISTIANO	X
14	PESCE STEFANO	X
15	PRAINO GIUSEPPE LEONARDO	X
16	RUSSO SARA	X
17	STRIGARO ANTONIO	X

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Presiede **Pasqualino Cristiano Notaristefano**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Partecipa alla seduta il Segretario, **Ciriaco Di Talia**, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Sono designati scrutatori i consiglieri: .

Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento, in particolare,

UDITA la relazione dell'Assessore Mungo che si allega alla presente;

UDITO l'intervento; della Consigliere Maimone che essendo stato consegnato al Segretario Generale in forma scritta, viene allegato anche esso alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Garofalo – Gaudio – Russo e Guidi;

PRESO ATTO della sospensione della seduta consiliare disposta dal Presidente del Consiglio al fine di riportare l'ordine dei lavori;

VISTO che al termine della sospensione, il Presidente, nel riaprire la seduta, chiede la verifica del numero legale;

PRESO ATTO che, a seguito della verifica del numero legale, i consiglieri risultano tutti presenti,

UDITI i successivi interventi dei Consiglieri Praino, Notaristefano, Civale, Azzolino e Garofalo;

UDITE le conclusioni del Sindaco;

TENUTO CONTO che lo svolgimento del dibattito e gli interventi citati, ove non consegnati al Segretario in corso di seduta, sono integralmente registrati su supporto web e conservati agli atti e, pertanto, accessibili da qualunque interessato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio alla luce delle minori entrate realizzate in questi ultimi anni per effetto anche del blocco della riscossione coattiva in tempo di pandemia COVID-19 e le nuove maggiori spese relative ai costi energetici (aumenti esponenziali di energia elettrica, gas e carburanti), rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza ritenuti indispensabili per questa amministrazione;

Dato atto che la misura di gettito si rende necessaria per compensare le maggiori spese sopravvenute per l'aumento dei costi dei beni e servizi conseguenti al conflitto Russia/Ucraina, in particolare (costi energetici);

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo:

1. istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvando nel contempo il relativo regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. stabilire un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% (zerovirgolaottopercento);

Quantificato presuntivamente in € 700.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

1. l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
2. l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 13 del 27/05/2022);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Con n. 11 voti a favore e n. 6 voti contrari (Azzolino – Civale – Garofalo – Maimone – Pesce – Praino)

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF il quale si compone di n.8 (otto) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire** per l'anno 2022 per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF l'aliquota unica nella misura pari allo 0,8% (zerovirgolaottopercento);
3. **di dare atto** che il provvedimento non interessa i contribuenti no tax area: - per i pensionati no tax area fino a un reddito da pensione di 8.500 euro, - per i redditi assimilati al lavoro dipendente la no tax area fino a 5.500, - per i lavoratori dipendenti no tax area a 8 mila euro di reddito;
4. **di dare atto**, altresì, che l'addizionale comunale IRPEF non è applicata ai contribuenti con reddito da lavoro autonomo o di impresa cosiddetti minimi, soggetti a flat tax – imposta sostitutiva – (contribuenti con volume d'affari sino ad euro 65.000,00) ;
5. **di quantificare** presuntivamente in € 700.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
6. **di inviare** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Con separata votazione, n. 11 voti a favore e n. 6 voti contrari (Azzolino – Civale – Garofalo – Maimone – Pesce – Praino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25.. del ...31/05/2022

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Soggetto attivo**
- Art. 3 - Soggetti passivi**
- Art. 4 - Base imponibile**
- Art. 5 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF**
- Art. 6 - Versamento**
- Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge**
- Art. 8 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Cassano all'Jonio, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Cassano all'Jonio.

Art. 4 - Base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,8%.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 6 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Pasqualino Cristiano Notaristefano

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario
Ciriaco Di Talia



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(Provincia di Cosenza)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Si attesta che il documento n° 25 del 31/05/2022 ed avente oggetto:

ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA ANNO 2022.

è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Cassano all'Jonio dal 13/06/2022 al 28/06/2022

Dalla Residenza Municipale, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Maria Francesca Macrini

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)